COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA SINDACALE
N. 23 DEL 30/08/2019

OGGETTO:

PERCORRIBILITA' STRADA DEL PRAMAND - RETTIFICA E SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 22/2019

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 22 del 19/08/2019 ed atteso che per mero errore materiale il punto 1 dell'ordinativo riportava anche un tratto di strada insistente sul territorio di altro Comune;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica di quanto ordinato al punto 1 della precedente ordinanza n. 22 del 19/08/2019;

Ritenuto, per maggiore chiarezza e trasparenza, di riprodurre l'intero testo dell'ordinanza succitata ed inteso che l'ordinanza n. 22 viene sostituita dalla presente;

Premesso che in data 11.04.2017 il Ministero della Difesa, 1°reparto Infrastrutture di Torino, ha sottoscritto con i Comuni di Salbertrand, Bardonecchia ed Oulx, un verbale di consegna anticipata e provvisoria della Strada Militare n.218 detta del "Seguret" insistente sui territori dei predetti comuni;

Considerato che la regione Piemonte – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera, ha attivato la misura 7.5.1 del P.S.R. dall'anno 2014 al 2020 attraverso il bando n. 1/2016 " Infrastrutture turistiche e ricettive ed informazioni turistiche, nonché il potenziamento della relativa informazione turistica a supporto della fruizione outdoor estiva ed invernale", da attuarsi in forma coordinata tra il livello locale ed il livello regionale;

Valutato che nell'ambito degli interventi proposti di cui al precitato piano risultano inseriti, tra l'altro, i lavori di ripristino della galleria del "Pramand" nel Comune di Oulx, interventi che rivestono un 'importanza fondamentale nell'ambito della rete sentieristica e degli itinerari dell'Alta Valle di Susa, al fine di rendere usufruibile l'intero percorso che, partendo dal comune di Salbertrand, attraversando il Comune di Oulx, a partire da 2.087 metri sul livello del mare, raggiunge in due punti, di cui uno a metri 2.645, il territorio del Comune di Bardonecchia;

Preso atto che il recente intervento di ripristino della galleria del Pramand la rende percorribile e che, nel rispetto del citato PSR, si prevede debba essere data una netta prevalenza all'escursionismo, al cicloescursionismo, rispetto ai mezzi motorizzati;

Rilevato che è stato predisposto dall'Unione Montana Alta valle Susa, in accordo con le Amministrazioni Comunali di Bardonecchia Salbertrand, il regolamento di gestione per regolamentare l'accesso ed il transito lungo la strada del "Pramand" approvato con deliberazione della giunta Comunale di Oulx, n. 39 del 25.06.2019;

Vista la Legge n. 267/2000;

Acclarato che la Legge regionale n. 32/1982 e s.m. i. ed in particolare l'art. 11 prevede la possibilità di disporre sulle strade il divieto di transito per motivi di tutela ambientale, sottesi alla necessità di conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 29.03.2010, n.6/AMB inerente la "Normativa ambientale relativa all'attività di fuoristrada con mezzi motorizzati";

Visto il D. Lgs. n. 285/1982 e s,m.i. ed in particolare gli artt. 5 c.3° e 6 commi4° e 14°;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 Regolamento d'Esecuzione Codice della Strada;

Vista la Legge Regionale n. 45/1998;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dal Consorzio Forestale A.V.S. circa la percorribilità della strada redatto in data 29.07.2019, prot. n. 1884/2019;

Atteso di dover provvedere alla regolamentazione dell'utilizzo della Strada del Pramand in conformità a quanto dal Regolamento approvato;

Ravvisata quindi la necessità di emanare un provvedimento attuativo di quanto sopra enunciato, al fine di assumere misure cautelari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché per la tutela della circolazione e dell'ambiente in cui è inserito il percorso di suddetta strada;

ORDINA

PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA CITATE

dal 01 ottobre al 31 maggio di ogni anno, la chiusura al traffico veicolare motorizzato, su tutto il tratto di strada militare n. 218 detta del "Seguret", dal Km. 21*00 sino al Forte dello Jafferau dal Rio Perilleux sino a località Bacini.

dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, nei giorni di mercoledì e di sabato, ad esclusione di quelli festivi, è consentito il transito motorizzato sulla suddetta tratta esclusivamente ai veicoli aventi le caratteristiche a seguito riportate e previste nel "regolamento di gestione per l'accesso e transito lungo la Strada del Pramand", le cui disposizioni costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

l'esclusione dall'applicazione dei divieti di cui sopra, per i veicoli utilizzati dai soggetti ed ai fini indicati all'art. 11 commi 4° e 6° della Legge Regionale n. 32/1982;

che il predetto divieto venga esteso ad ogni tipo di veicoli sempre e comunque in caso di presenza di neve, ghiaccio o pioggia

DISPONE

1. Trattandosi di strada priva di regolare manutenzione, che gli utenti dovranno sempre rispettare le prescrizioni contenute negli artt. 140 – 141 del codice della Strada e comunque non superare, con qualsiasi mezzo, la velocità di 20Km/h, gli stessi dovranno essere coscientemente consapevoli delle difficoltà e delle eventuali insidie presenti, trattandosi di "strada di montagna", priva di barriere e protezioni a valle, soggetta a formazione di buche, nonché caduta massi e materiale lapideo di varia dimensione;
2. I fruitori dovranno utilizzare veicoli idonei, assumersi la piena ed esclusiva responsabilità, civile e penale, in merito agli eventuali danni alle persone o alle cose derivanti dalla circolazione su detta strada e manlevare il Comune di Bardonecchia, nonché qualsiasi rappresentante , incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore dalla responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dal transito su detto percorso;
3. Considerate le caratteristiche strutturali del manufatto costruito a suo tempo quasi esclusivamente per il transito di muli ed "autocarrette O.M." (larg. 1,30 mt. lung. 3.80 mt)

ed in particolare quelle della “Galleria Pramand”, il transito sia consentito esclusivamente ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino 3,5 t., larghezza massima 2,30 mt. altezza non superiore a mt. 2,50 e lunghezza non superiore a mt. 5,50;

RICORDA

che la strada “Alpeggio La Roche/Militare n. 218 del “Seguret” è vietata al transito motorizzato ai sensi della Legge Regionale n. 45/1989,

AVVERTE

Che le trasgressioni saranno punite con le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 285/1992, per le violazioni delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento ed altresì ai sensi e per effetto dell’art. 38 della Legge regionale n. 32/1982, per quanto riguarda il transito non autorizzato per motivi ambientali, con mezzi motorizzati sulla strada o tratti di essa.

Sono esclusi dal divieto dal divieto di transito i partecipanti alla manifestazione “Hat Sanremo – Sestriere” organizzata dall’Associazione Viaggiatori Turismo Adventouring indetta per domenica 08.09.2019, come da loro istanza presentata all’Unione Montana Alta Valle Susa in data 18.07.2019, stante la valenza turistica legata alla scoperta del circuito in essere e non competitiva di detta manifestazione. Tutti i partecipanti sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, eccetto la limitazione concernente la non transitabilità nei giorni festivi.

Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del codice della strada ed in riferimento alla tutela ambientale, il personale di vigilanza del Servizio Tutela della fauna e della flora dell’ex Provincia di Torino, il personale di vigilanza del Consorzio Forestale A.V.S. e le Guardie Ecologiche Volontarie.

Il Responsabile dell’ufficio tecnico è incaricato alla tempestiva apposizione della segnaletica verticale occorrente , indicata nella fig. II 46 art. 116 con pannelli integrativi inerenti le prescrizioni sopra enunciate.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all’Albo on line comunale, nonché nei consueti modi di diffusione;

La presente Ordinanza Sindacale rettifica e sostituisce con decorrenza odierna il pari ordinativo contraddistinto con il numero 22 emesso in data 19/08/2019.

Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi art. 6 legge n. 241/1990 è il commissario in P.O. Lorena Piacenza ai sensi e per effetto del decreto sindacale n. 10 emesso in data 21.05.2019.

Bardonecchia, lì 30/08/2019

IL SINDACO
Francesco AVATO *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

Registro Pubblicazioni n.

Il Responsabile della pubblicazione *

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa